



REGOLAMENTO ISTRUTTORI C.R.I. di PROTEZIONE CIVILE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Al fine di ottemperare ai propri compiti istituzionali, nell'ambito delle attività di protezione civile e risposta nazionale ed internazionale ai disastri, così come previsto dal proprio Statuto, l'Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito Croce Rossa Italiana o C.R.I., si avvale della figura dell'Istruttore C.R.I. di Protezione Civile per le attività formative e di aggiornamento rivolte allo staff, ai volontari C.R.I., ad altri Enti, amministrazioni e associazioni, nonché alla popolazione.

2. Gli Istruttori di Protezione Civile sono volontari o dipendenti C.R.I. che hanno frequentato il corso di formazione previsto dal presente regolamento, superandone la prova finale d'idoneità all'insegnamento. Il corso abilita all'insegnamento a titolo gratuito, in nome e per conto della Croce Rossa Italiana, all'interno ed all'esterno dell'Associazione.



CAPO II IL CORSO ISTRUTTORE C.R.I. DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 2 - Contenuti ed organizzazione

1. Il corso per il conseguimento del titolo di Istruttore C.R.I. di Protezione Civile è svolto secondo il programma nazionale allegato IPC-01.
2. Il corso per il conseguimento del titolo di Istruttore C.R.I. di Protezione Civile è organizzato, in linea generale, dal Comitato provinciale C.R.I. su proposta del Delegato provinciale C.R.I. per le Attività di Emergenza. La partecipazione può essere estesa al personale afferente ad altri Comitati Provinciali C.R.I. Qualora ritenuto opportuno il corso per il conseguimento del titolo di Istruttore C.R.I. di Protezione Civile può essere organizzato dal Comitato Centrale C.R.I. su proposta del Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza.
3. Il Presidente del Comitato provinciale C.R.I. che organizza il corso nomina il Direttore del Corso, scelto tra volontari e dipendenti C.R.I. in possesso di adeguate competenze nel campo della protezione civile e della risposta ai disastri nazionale ed internazionale, preferibilmente scelto tra il personale in possesso del titolo di Formatore C.R.I. o Emergency Manager.
4. Il numero massimo di partecipanti al corso è determinato dal Presidente dell'Unità C.R.I. organizzatrice, sentito il parere del Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza. Esso non è comunque mai superiore a trenta unità.

Art. 3 - Condizioni di Ammissione

1. La procedura selettiva di ammissione dei partecipanti è effettuata per titoli e per prova di preselezione, come previsto dall'articolo 5. Possono accedere alla procedura selettiva coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Essere socio attivo da almeno due anni in una delle Componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana, oppure prestare attività lavorativa presso la Croce Rossa Italiana;
 - b. Essere in possesso di un'esperienza, anche breve, nel campo della protezione civile e della risposta nazionale o internazionale ai disastri;
 - c. Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore del vecchio ordinamento).
2. I requisiti di cui al comma 1, prescritti per l'accesso alla procedura selettiva devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo.



Art. 4 - Candidatura

1. Il volontario o dipendente C.R.I. che intenda candidarsi al Corso per Istruttori C.R.I. di Protezione Civile compila la scheda di candidatura allegato IPC-02 e la trasmette, insieme al Curriculum Vitae, al Comitato Provinciale C.R.I. che organizza il corso, entro il termine indicato dal Comitato stesso.

2. La candidatura deve essere autorizzata dal Vertice di Componente e dal Presidente dell'Unità C.R.I. per i volontari; dal Vertice Amministrativo di riferimento¹ e dal Presidente dell'Unità C.R.I. per i dipendenti.

Art. 5 - Prova di preselezione ed Ammissione

1. La Commissione di preselezione è composta da:

1. Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. o suo delegato, con funzione di Presidente della Commissione;
2. Delegato Provinciale C.R.I. per le Attività di Emergenza (o vicario);
3. Direttore del Corso;
4. Due esperti nominati dal Direttore del Corso.

2. La prova di preselezione consiste nello sviluppo ed esecuzione di una lezione della durata di 15 minuti su un argomento a scelta su tematiche inerenti il Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

3. La Commissione, nel valutare il candidato tiene conto dei seguenti aspetti, assegnando il relativo punteggio:

1. Esposizione e proprietà di linguaggio - Punteggio massimo 7
2. Profilo attitudinale - Punteggio massimo 3
3. Valutazione curriculum e titoli - Punteggio massimo 5
4. Correttivo per distribuzione territoriale - Punteggio massimo 5

4. Al termine della prova la Commissione di Preselezione compila la scheda di preselezione allegato IPC-03.

5. Sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato è realizzata una graduatoria, al fine di terminare i candidati ammessi al corso. In caso di parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale l'inferiore età anagrafica.

6. Dell'ammissione o meno al corso è data comunicazione al candidato.

Art. 6 - Prova finale d'esame

1. Per accedere all'esame finale l'aspirante dovrà aver frequentato i 2/3 delle ore di lezione.

2. La prova finale consiste nel superamento di un questionario di 30 domande a risposta multipla e aperta e nello svolgimento di una lezione di tipo teorico-pratica, con argomenti scelti dalla Commissione d'esame, di cui al comma 3, tra quelli trattati durante il corso ed assegnati al candidato 72 ore prima della prova stessa mediante pubblica estrazione a sorte.

¹ Leggasi secondo la dipendenza: il Funzionario del Comitato Provinciale, Direttore Regionale o Dirigente del Servizio o Dipartimento.



3. La Commissione d'esame è composta da:

- a. Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. o suo delegato, con funzione di Presidente della Commissione;
- b. Delegato Provinciale C.R.I. per le Attività di Emergenza (o vicario);
- c. Direttore del Corso;
- d. Due esperti esterni, nominati dal Direttore del Corso.

4. Di tale esame è redatto un verbale come da allegato IPC-04 e una scheda riepilogativa delle valutazioni come da allegato IPC-05.

5. Il giudizio della Commissione d'esame è insindacabile.

6. Il verbale e la scheda riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 4, sono trasmesse per conoscenza al Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza e al Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali per la redazione degli attestati.

Art. 7 - Conseguimento del titolo

1. All'aspirante istruttore dichiarato idoneo è rilasciato dal Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali, un attestato conforme allegato IPC-06 a firma del Dirigente del Servizio 12° e del Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza.

2. L'Aspirante istruttore dichiarato idoneo è inoltre autorizzato ad indossare il distintivo realizzato conformemente all'allegato IPC-07, nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti per l'utilizzo delle divise ed uniformi in vigore.



CAPO III MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ED ALBO DEGLI ISTRUTTORI

Art. 8 - Mantenimento dell'abilitazione e del titolo

1. Il mantenimento dell'abilitazione all'insegnamento è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, alle attività di istruttore e alla tenuta di almeno un corso di formazione o aggiornamento all'anno in qualità di docente.

2. L'Istruttore di Protezione Civile che non ottempera a quanto previsto dal comma 1 è considerato "non abilitato all'insegnamento".

3. Se la permanenza nella condizione di "non abilitato all'insegnamento" perdura per un tempo uguale o inferiore a tre anni consecutivi, l'abilitazione all'insegnamento può essere riacquisita previo superamento di un corso di aggiornamento, con relativo colloquio finale organizzato a livello Provinciale.

4. Se la permanenza nella condizione di "non abilitato all'insegnamento" perdura per un tempo uguale o superiore a quattro anni consecutivi il volontario o dipendente C.R.I. si considera decaduto dal titolo di Istruttore. Il titolo potrà essere riacquisito solo attraverso la frequentazione completa del corso e superamento della relativa prova finale, secondo il percorso prescritto dal Capo II.

Art. 9 - Contenuti ed organizzazione

1. I corsi di aggiornamento di cui all'articolo 8 sono svolti secondo il programma di massima di cui all'allegato IPC-08. I corsi di aggiornamento, della durata minima di sedici ore, affrontano gli argomenti generali indicati nell'allegato IPC-08. La scelta degli argomenti specifici è, invece, a discrezione del Direttore del Corso.

2. I corsi di aggiornamento sono organizzati, in linea generale, dal Comitato provinciale C.R.I. su proposta del Delegato provinciale C.R.I. per le Attività di Emergenza. La partecipazione può essere estesa al personale afferente ad altri Comitati Provinciali C.R.I. Qualora ritenuto opportuno i corso di aggiornamento possono essere organizzati dal Comitato Centrale C.R.I. su proposta del Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza.

3. Il Presidente del Comitato provinciale C.R.I. che organizza il corso nomina il Direttore del Corso, scelto tra volontari e dipendenti C.R.I. in possesso di adeguate competenze nel campo della protezione civile e della risposta ai disastri nazionale ed internazionale, preferibilmente scelto tra il personale in possesso del titolo di Formatore C.R.I. o Emergency Manager.

4. Il numero massimo di partecipanti al corso è determinato dal Presidente dell'Unità C.R.I. organizzatrice, sentito il parere del Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza. Esso non è comunque mai superiore a cinquanta unità.

5. Il Comitato Provinciale C.R.I. è tenuto all'organizzazione annuale di un numero di sessioni del corso di aggiornamento tale da permettere a tutti gli Istruttori C.R.I. di Protezione Civile insistenti sul territorio di mantenere l'abilitazione all'insegnamento.



Art. 10 - Albo degli Istruttori di Protezione Civile

1. Il Delegato provinciale C.R.I. per le Attività di Emergenza provvede con cadenza annuale, entro il 31 dicembre all'aggiornamento dell'Albo provinciale degli Istruttori C.R.I. di Protezione Civile ed alla sua trasmissione entro lo stesso termine al Delegato Regionale C.R.I. per le Attività di Emergenza.

2. Il Delegato regionale C.R.I. per le Attività di Emergenza provvede con cadenza annuale, entro il 31 gennaio alla raccolta di tutti gli Albo provinciali della regione di competenza in un unico documento, che costituisce l'Albo regionale degli Istruttori C.R.I. di Protezione Civile. L'albo regionale è trasmesso entro lo stesso termine al Delegato Nazionale C.R.I. per le Attività di Emergenza e al Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali.

3. Il Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali cura la tenuta e aggiornamento dell'Albo nazionale degli Istruttori C.R.I. di Protezione Civile.

4. Per la raccolta dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3, i Delegati C.R.I. per le Attività di Emergenza utilizzano la modulistica di cui all'allegato IPC-09.



CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Movimentazione degli Istruttori

1. L'impiego degli Istruttori in Unità C.R.I. differenti da quella di appartenenza segue le consuete procedure di autorizzazione da parte dei Presidenti delle Unità C.R.I., fermo restando la dovuta informazione al Vertice di Componente per i volontari. I dipendenti necessitano, inoltre, dell'autorizzazione del Vertice Amministrativo di riferimento qualora l'impiego avvenga in orario lavorativo. Resta inteso l'accordo preventivo tra i Delegati C.R.I. per le Attività di Emergenza territorialmente competenti.

Art. 12 - Disposizioni finanziarie

1. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di formazione o aggiornamento sono a carico dell'Unità C.R.I. organizzatrice.

2. I costi necessari a permettere la partecipazione dei candidati sono a carico delle rispettive Unità C.R.I.

Art. 13 - Disposizioni transitorie

2. Fino all'approvazione del nuovo "Regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza della Croce Rossa Italiana", quale abrogazione delle Delibere del Consiglio Direttivo Nazionale del 29 aprile 2006 n. 39 e del 18 novembre 2006 n. 107, ogni riferimento al Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza è da intendersi riferito al Delegato di Protezione Civile.